

TAR Potenza 21/06/1996 n. 138
legge 109/94 Articoli 15 - Codici 15.1

A norma dell'art.32 della legge 8 giugno 1990, n.142, recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali, la competenza del Consiglio comunale è limitata soltanto al compimento degli atti fondamentali tassativamente indicati dall'art.32 cit., tra i quali non sono ricompresi quelli di approvazione dei lavori svolti dalle Commissioni giudicatrici delle offerte presentate in sede di gara di appalto dei lavori e di aggiudicazione degli stessi; pertanto, l'organo competente ad adottare i detti atti deve essere individuato, ai sensi dell'art.35 della Legge n.142/90, nella Giunta comunale.